

Mentre la professione di avvocato è regolamentata da una normativa nazionale che sancisce un percorso formativo unitario (1), questa non si ha per la mediazione familiare, dove la formazione dei mediatori è affidata a strutture e istituzioni private o pubbliche (ad. es corsi di perfezionamento parauniversitari).

Vero è anche che la professione mediatore familiare è da annoverarsi nell'alveo delle nuove professioni; basti pensare che le prime esperienze in ambito mediazione, in Italia, si sono avute a partire dal 1987 con l'apertura a Milano del Centro GeA (Genitori Ancora) e che il primo Convegno internazionale sulla "Mediazione familiare nella separazione e nel divorzio" si è avuto nel maggio 1993 (2).

Nel 1995 poi, si sono costituite due associazioni la SIMeF (Società italiana di mediazione familiare) e l'AIMS (Associazione internazionale mediatori sistemici); si tratta di associazioni che pur condividendo principi e finalità adottano tuttavia, diversi modelli di mediazione familiare (ad es. al GeA, che fa capo alla SIMeF, i figli non devono mai essere ascoltati in mediazione).

Nel novembre 1995, la Commissione interministeriale attivata presso il Ministero Affari Sociali, in un documento, definiva la mediazione familiare come "una funzione di varie professionalità" per l'esercizio della quale viene però richiesta una formazione specifica.

Ecco quindi, che la figura del mediatore familiare inizia ad acquistare rilevanza pubblica ed inizia a riconoscersi la sua professionalità.

Nella condivisione del ruolo professionale del mediatore familiare, quanto al percorso formativo da seguire, si rimandava a quanto stabilito dalla *Charte* europea del 1992, in cui sono stati fissati il campo di applicazione e le competenze del mediatore familiare (I parte),

nonché le caratteristiche della formazione del mediatore familiare (II parte) (3).

Inoltre, il *Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare*, nato con lo scopo di creare una struttura unitaria in grado di riunire le organizzazioni che si occupano di formazione nel campo della mediazione familiare, assicurando una qualità della sua applicazione in Europa, ha stabilito degli *standards* minimi di formazione, richiesti necessariamente per poter esercitare la professione di mediatore familiare: una formazione di base nelle varie aree disciplinari delle scienze umane e del diritto, la frequenza ad un corso accreditato di almeno 180 ore di attività didattica (di cui 120 minimo sulla mediazione familiare) e 40 ore di *stage*, il superamento di una prova finale al fine di acquisire un attestato di formazione in mediazione familiare.

Un significativo passo avanti verso la regolamentazione della professione mediatore familiare, in assenza di un ordine professionale unitario, si è avuto nel 1999 "al fine di riunire i professionisti che si occupano di mediazione familiare, nella tutela della figura professionale del Mediatore Familiare" (4), con la costituzione dell'AIMeF (Associazione Italiana Mediatori Familiari).

Tale Associazione, che si pone come un albo pubblico nazionale, garantendo i requisiti fissati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), annovera tra i suoi scopi quello di "verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale effettuata", nel rispetto di un comune codice deontologico, specifico per gli associati.

La mediazione familiare quindi, è una pratica lasciata per lo più all'iniziativa dei privati (AIMeF, SIMeF, AIMS, ecc.); nel pubblico la situazione è a dir poco raccapricciante: la mediazione familiare è lasciata nelle mani degli assistenti sociali e degli psicologi dei consultori e dei servizi sociali

che essendo per lo più privi di una formazione, non sono in grado di portare avanti un percorso di mediazione familiare specifico e qualificato.

Del resto, anche nel mondo giuridico occorrerebbe maggiore chiarezza. ad oggi non si può prescindere dalla considerazione che esistono diverse figure professionali operanti all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio.

Oltre alla via giudiziaria attraverso il Tribunale, ci sono anche strutture come i centri di mediazione familiare che offrono un'alternativa alla lite legale.

Il mediatore familiare e l'avvocato, pur operando in mondi diversi, si pongono come "strumenti di pacificazione dei conflitti" (5).

Il lavoro del mediatore non è quello di un consulente legale o psicologico; non formula diagnosi ma offre ai coniugi in crisi, la possibilità di progettare il proprio futuro nella consapevolezza che non saranno più una coppia ma che resteranno sempre e comunque persone e genitori.

Al mediatore è comunque richiesta l'acquisizione di competenze di carattere giuridico; tuttavia, in mancanza di una conoscenza e di una diffusione della figura del mediatore familiare, la prima figura a cui ci di solito ci si rivolge in caso di separazione, è l'avvocato. E' qui che il ruolo dell'avvocato diviene determinante: un avvocato adeguatamente informato sul ruolo della mediazione familiare e che sia in grado di superare i pregiudizi professionali, può far sì che il cliente decida o meno di iniziare un percorso di mediazione familiare.

Mediazione familiare e *iter* giudiziario di separazione e divorzio possono intrecciarsi.

Nonostante le associazioni che si occupano di mediazione familiare si adoperano continuamente per far conoscere che cosa essa sia, è forte ancora la diffidenza che si nutre nei suoi confronti, in quanto